



Ministero della Giustizia

Commissione Centrale per i Revisori Contabili

Piazza della Repubblica, 68 – 00185 Roma

COMMISSIONE CENTRALE PER I REVISORI CONTABILI

(istituita con D. M. 30 giugno 2006)

Roma, 30 maggio 2008

EM/ro/29147

**Preg.mo Sig.
Dott. Alessandro Rivera
Direttore Ufficio II
Direzione IV del Tesoro
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 Roma**

Egregio Direttore,

con riferimento alla consultazione pubblica avviata da codesto Dipartimento del Tesoro per l'attuazione della Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti, si trasmette il documento di osservazioni approvato dalla Commissione Centrale per i Revisori Contabili, istituita ai sensi degli artt. 1 e seguenti del D.P.R. n. 98/1999, che recepisce il frutto dell'esperienza e del lavoro svolto nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

Con l'auspicio che quanto rappresentato possa costituire un utile contributo nella fase di stesura del decreto di attuazione della Direttiva, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
(Dott. Emilio Malpica)



Ministero della Giustizia

Commissione Centrale per i Revisori Contabili

Piazza della Repubblica, 68 – 00185 Roma

COMMISSIONE CENTRALE PER I REVISORI CONTABILI

(istituita con D. M. 30 giugno 2006)

Osservazioni della Commissione Centrale per i Revisori Contabili al documento di consultazione per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE

La consultazione pubblica avviata dal Dipartimento del Tesoro diretta ad illustrare le innovazioni da introdurre nel nostro ordinamento al fine di recepire i principi contenuti nella direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti affronta temi di grande importanza su cui appare utile formulare da parte della scrivente Commissione alcune osservazioni che recepiscono il frutto dell'esperienza e del lavoro svolto nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

Criteri di composizione e attività istituzionale della Commissione Centrale per i Revisori Contabili

La disciplina comunitaria recata dalla citata direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di organizzare un sistema efficace di controllo pubblico dei revisori e delle imprese di revisione. I principi comunitari in materia di governance del sistema di controllo pubblico sono: il sistema deve essere diretto da persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale e siano selezionate secondo procedure indipendenti e trasparenti; gli Stati possono consentire ad una minoranza di persone della professione di partecipare alla direzione del sistema.

A tale proposito è da sottolineare che, nell'attuale ordinamento, i poteri inerenti i revisori contabili e le imprese di revisione, ivi compresa l'attività di vigilanza sugli stessi, spetta al Ministero della giustizia che li esercita con l'ausilio della Commissione Centrale per i Revisori Contabili (eccezion fatta per l'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 161 del Testo unico

dell'intermediazione finanziaria). In particolare la Commissione svolge per il Ministero della Giustizia attività consultiva in materia di tenuta del Registro del Tirocinio, di tenuta del Registro dei Revisori Contabili, nonché in materia di esercizio del potere di vigilanza sui revisori contabili – sia persone fisiche che persone giuridiche – proponendo i provvedimenti amministrativi che il Ministero è tenuto adottare ai sensi della legislazione vigente. Questa ripartizione funzionale non è stata intaccata dal decreto legislativo n. 28/2006, il quale, nell'atto di affermare che la Commissione Centrale ha sede ed opera presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha specificato che restano ferme le funzioni e le competenze spettanti alla Commissione in base al d. P. R. n. 99/1998. In tale quadro il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili svolge per la Commissione Centrale unicamente attività di supporto nella materiale tenuta dei Registri del Tirocinio e dei Revisori Contabili attraverso una struttura autonoma.

Per quanto riguarda poi i criteri di composizione della Commissione, essa è un organismo indipendente, nominato con Decreto del Ministro della Giustizia, la cui composizione presenta una ampia maggioranza di soggetti emanazione di pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti e soggetti di mercato non riconducibili alla professione della revisione. Per l'esattezza su dodici componenti solo tre sono espressione delle professioni contabili.

Sembra quindi che l'attuale composizione della Commissione sia in linea con le previsioni comunitarie.

Vero è piuttosto che il Ministero e la Commissione non hanno le competenze previste dalla direttiva in materia di deontologia professionale, controllo della qualità, principi di revisione, formazione continua.

Ciò detto, sono da valutare con attenzione i principi in base ai quali coordinare i rapporti tra l'organismo pubblico che avrà competenza generale sui revisori e le imprese di revisione e la Consob.

Requisiti di onorabilità

L'articolo 4 della direttiva stabilisce che l'onorabilità può esser rilasciata solo a soggetti che soddisfano il requisito di onorabilità. Il decreto legislativo n. 88/1992 fissa i requisiti di onorabilità per l'iscrizione nel registro all'articolo 8. L'evoluzione normativa successiva al 1992 induce a prendere in considerazione la possibilità di aggiornare tale elenco. In particolare il problema si presenta in materia di fallimento a seguito dell'abrogazione del pubblico registro dei falliti.

L'abolizione del pubblico registro dei falliti ha, infatti, fatto decadere anche le incapacità personali che in esso erano previste, salvo per le eventuali incapacità derivanti dai reati fallimentari.

L'indipendenza nell'attività di revisione

Uno dei temi centrali in tema di revisione dei conti annuali e consolidati è costituito dall'indipendenza del revisore rispetto alla società che ha conferito l'incarico di revisione. La particolare attenzione che il tema riveste è manifestato a livello comunitario non solo dalle disposizioni previste dagli articoli 22 e 42 ma anche dalla raccomandazione della Commissione del 16 maggio 1992 dedicata proprio all'indipendenza dei revisori legali dei conti.

Al riguardo è da mettere in luce, in primo luogo, come la disciplina nazionale vigente consente di valutare le eventuali situazioni di mancanza di indipendenza non solo attraverso le previsioni normative indicate nel documento di consultazione ma anche attraverso le misure sanzionatorie previste dagli articoli 39 e 40 del D.P.R. n. 99/1998. Essi infatti prevedono la possibilità di sospendere l'iscritto per un periodo non superiore ad un anno ovvero di cancellarlo dal registro in presenza di fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti. Lo stesso articolo 39 elenca una serie di situazioni in presenza delle quali l'idoneità deve ritenersi gravemente compromessa, tra cui situazioni che prendono in considerazione potenziali rischi di compromissione dell'indipendenza. La Commissione proprio attraverso queste previsioni normative ha sempre posto particolare attenzione a quelle situazioni in cui l'esistenza di rapporti patrimoniali diretti o indiretti con i soggetti che svolgevano la funzione di controllo dei conti poteva condurre a ritenere compromessa gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti.

Alla luce dell'esperienza maturata la Commissione esprime il convincimento che la disciplina nazionale debba contemplare un sistema più articolato e incisivo di situazioni atte a compromettere l'indipendenza del revisore. Si tenga conto che nell'esperienza della Commissione si sono frequentemente riscontrate forme di elusione del principio di indipendenza. Una particolare attenzione in questo campo è perfettamente conforme alla lettera della direttiva che afferma in linea generale il principio che il revisore deve esser indipendente (articolo 22) e allo spirito della direttiva al fine di assicurare una buona qualità della revisione contabile (considerando 9).

Il sistema delle sanzioni

L'articolo 30 della direttiva stabilisce che gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.P.R. n. 99/1998 è incentrato sulle misure della sospensione e della cancellazione sulla base di un procedimento disciplinato agli articoli da 32 a 38 del citato D.P.R.

Il primo punto da mettere in rilievo è che appare opportuno ampliare il novero delle possibili sanzioni così da consentire una modulazione rispetto al caso concreto. In particolare sarebbe opportuno inserire, oltre alla sospensione e alla cancellazione, anche sanzioni personali minori o intermedie nonché sanzioni pecuniarie.

Appare inoltre opportuno disciplinare in modo compiuto gli effetti delle sanzioni. Si può fare riferimento, a titolo di esempio, alla sanzione della cancellazione dal registro irrogata ai sensi dell'articolo 40. L'attuale disciplina non chiarisce se tale sanzione è definitiva o temporanea, e, qualora essa debba essere considerata temporanea, se vi sia un periodo di tempo che deve trascorrere prima che il soggetto possa chiedere una nuova iscrizione né i presupposti di essa.

L'esperienza della Commissione ha evidenziato particolari comportamenti da parte degli iscritti nel registro dei revisori volti ad evitare l'irrogazione della sanzione. Si fa riferimento in particolare a quelle richieste di cancellazione dal registro dietro domanda dell'iscritto, una volta aperto il procedimento sanzionatorio. Anche su tale profilo sarebbe opportuno intervenire per evitare comportamenti opportunistici.

Altri profili che meritano attenzione sono: la definizione di più puntuali forme di collegamento con altri pubblici poteri la cui attività rileva al fine dell'adozione di misure sanzionatorie (si pensi ad esempio all'attività dei Tribunali in merito ad azioni civili o penali relativi a fatti che coinvolgono responsabilità dei revisori); una compiuta individuazione dei poteri di indagine dell'organismo pubblico.

Per quanto riguarda la pubblicità dei provvedimenti sanzionatori adottati dal Ministero è da segnalare che essi non solo vengono comunicati all'iscritto ma sono anche pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Premesso che quindi ad oggi esiste una forma di pubblicità dei provvedimenti sanzionatori, si può comunque ipotizzare un eventuale sistema di pubblicità diverso, ove si ritenga non sufficiente la pubblicità in Gazzetta.

Il Presidente
(Dott. Emilio Malpica)

